

TASSAZIONE DELLA DONAZIONE DI TITOLI DI STATO

Non è chiaro se **i titoli del debito pubblico** (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati) debbano essere assoggettati ad imposta di donazione o ne siano invece esenti.

Da un lato, infatti, la disposizione dell'art. 59, primo comma, lett. b), dlgs 346/1990, così come modificata dal D.L. 323/1996, nell'assoggettare ad imposta fissa "le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, **ad eccezione dei titoli del debito pubblico**" è stata interpretata come espressione della volontà del legislatore di assoggettare tali titoli all'ordinaria imposta di donazione. In questo senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria¹

Dall'altro, invece, non è mancato chi, fondandosi sul tenore letterale della norma, ritiene che i titoli di stato debbono ritenersi tuttora esenti da imposta di donazione, cosicché la modifica apportata dal D.L. 323/1996 all'art. 59 primo comma lett. b) dlgs 346/1990 deve essere interpretata nel senso di una volontà del legislatore di sancire l'assoluta esenzione da imposta (conformemente alle previsioni del T.U. del debito pubblico all'epoca vigenti) esclusa pertanto anche l'applicazione dell'imposta fissa, che, invece, era prevista nel testo del dlgs 346/1990 in vigore prima della modifica apportata dal D.L. 323/1996. In quest'ultimo senso lo studio C.N.N. n. 481bis del 21 giugno 1996.²

¹ Risoluzione 23 aprile 1997 n. 82/E

² Sul punto vedasi anche C.N.N. studio n. 168-2006/T "Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni" - in C.N.N. Notizie del 9 gennaio 2007 ove si osserva: "Il riferimento alla normativa in vigore al 24 ottobre 2001 comporta infine il riemergere delle problematiche preesistenti in ordine alla tassabilità delle donazioni di titoli di Stato. Al riguardo si ricorderà che, anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, tali donazioni erano esenti da imposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 85 del T.U. sul debito pubblico (d.p.r. 14 febbraio 1963 n. 1343) e dell'art. 62 del d.lgs. n.346, norma che conferma l'applicabilità delle agevolazioni previste in materia da altre disposizioni di legge. Con il predetto d.l. si è invece introdotto un inciso all'art. 59 del d.lgs. n.346 al fine di precisare che non sono comprese nelle donazioni soggette ad imposta in misura fissa quelle aventi ad oggetto, per l'appunto, i titoli di Stato di cui all'art. 12 lett. h) ed i) dello stesso decreto. Orbene, mentre l'innovazione è stata da taluno ed in particolare dall'amministrazione finanziaria interpretata come espressione della volontà di assoggettare i titoli di stato a tassazione ordinaria, altri, pur riconoscendo che probabilmente questa era la voluntas legis, hanno evidenziato da un lato l'ambiguità del testo normativo, dal quale si potrebbe arguire che i titoli di stato sono in realtà del tutto esenti, in quanto esonerati

Appare preferibile quest'ultima interpretazione, in quanto più aderente al tenore letterale della norma attualmente in vigore ed in linea con l'intera disciplina in materia di titoli del debito pubblico, volta a prescrivere l'esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

E' rimasta, invece, Invariata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 323/1996 sopra citato, la disposizione dell'art. 12, *primo comma. lett. h) e lett. i),), dlgs 346/1990*, che esclude espressamente dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (BOT, CCT, BTP, ecc.).

Ne consegue che nel caso di morte di un soggetto, che, in vita, abbia donato dei titoli di stato al coniuge o a un discendente o a un fratello, detti titoli, sia che si accolga la tesi della loro assoggettabilità sia che si accolga l'opposta tesi della loro non assoggettabilità all'imposta di donazione, non dovrebbero erodere la franchigia, in quanto se detti titoli non fossero stati donati ma fossero pervenuti in successione, comunque non sarebbero stati assoggettati ad imposta, in quanto esclusi dall'attivo ereditario. Ma anche questo è un punto sul quale non vi è certezza interpretativa, per cui L'Amministrazione finanziaria potrebbe opporre la tesi della erosione della franchigia.

Da segnalare peraltro che la stessa operatività del coacervo in relazione alla franchigia (in termini generali e quindi a prescindere dalla tipologia del bene oggetto di precedente donazione e quindi anche con riguardo a donazioni aventi per oggetto beni diversi dai titoli di stato) è stata negata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26050 del 24 novembre 2016 pubblicata in data 16 dicembre 2016. In tale sentenza la Cassazione, infatti, ritiene che nel nostro ordinamento **non esista più l'istituto del coacervo** delle donazioni e ciò a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 69, legge 342/2000 (10 dicembre 2000), norma che ha introdotto le aliquote fisse dell'imposta di successione/donazione in luogo delle previgenti aliquote progressive. Il coacervo era infatti strettamente funzionale al sistema impositivo basato su aliquote progressive, al fine di evitare elusioni di carattere fiscale. Venuto meno il sistema ad aliquote progressive, con l'adozione di un diverso sistema ad aliquote fisse, è venuto meno, per incompatibilità, anche l'istituto del coacervo, per cui la relativa disciplina deve considerarsi implicitamente abrogata.

In sostanza la Cassazione, dopo aver rilevato che il cumulo determinato dal coacervo non sortiva effetto impositivo sul *donatum* ma soltanto effetto determinativo

anche dalla tassazione in misura fissa; dall'altro, che il tuttora vigente art. 62 sopra menzionato potrebbe comunque comportare la permanenza in vita dell'art. 85 del d.p.r. 1343/1963 che, come ricordato, dispone l'esenzione dei titoli del debito pubblico da imposta (all'epoca di registro) sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi. La successiva breve vita dell'imposta sulle donazioni non ha consentito il formarsi sul punto di indirizzi certi, talché la problematica in esame deve considerarsi tuttora aperta."

dell'aliquota progressiva, ha ritenuto, come logica conseguenza, che eliminata l'aliquota progressiva in favore di un sistema impositivo ad aliquote fisse, non vi sia più spazio per dar luogo al coacervo.

Alla luce della posizione così assunta dalla Suprema Corte di Cassazione la tesi dell'esclusione dal coacervo delle donazioni di titoli di stato assume ancora maggior rilievo.